

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione del mercato bisettimanale di Mestre Carpenedo – aggiornamento.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Ordinanza Dirigenziale n. 392/2016 è stata regolamentata la circolazione in occasione dello svolgimento del mercato bisettimanale di Mestre Carpenedo;
- con ordinanza dirigenziale n. 261/2022 è stata aggiornata l'Ordinanza Dirigenziale n.392/2016 e s.m.i. a seguito del nuovo assetto del mercato bisettimanale;

Considerato che:

- a seguito del completamento del nuovo condominio sito in via San Pio X n.8-10-12 dotato di autorimessa interrata, è stato rilasciato passo carrabile n. 6561;
- questa nuova uscita carrabile non rientra contemplata nell'Ordinanza Dirigenziale n.261/2022 attualmente in vigore;
- il Servizio Mobilità Terrestre ha concordato con il Corpo di Polizia Locale i percorsi di ingresso ed egresso dei soggetti autorizzati al transito durante lo svolgimento del mercato;
- il Corpo di Polizia Locale ha espresso parere favorevole, al transito dei veicoli in egresso su via San Pio X in direzione di via San Rocco, acquisito con prot. n. 189935 del 18/04/2023;

Riconosciuto inoltre che in data 28/03/2023 è stata trasmessa dal Settore Sportello Unico Commercio l'Ordinanza n.176 relativa ai mercati straordinari programmati a Mestre e al Lido di Venezia;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la vigente Ordinanza Dirigenziale n.261/2022;

Visti:

- l'ordinanza dirigenziale n.261/2022 che regola la circolazione in occasione del mercato bisettimanale nei giorni del mercoledì e del venerdì di Mestre -Carpenedo;
- l'ordinanza dirigenziale n. 1022/2019 e la successiva ordinanza dirigenziale n. 91/2020 che regolamentano la circolazione lungo le vie Lazzari e Fapanni;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

- 1. istituire e segnalare l'area di mercato nei giorni del mercoledì e del venerdì dalle ore 6:00 alle ore 15:00, nelle aree interessate dalla presenza dei banchi. Nell'area di mercato vige il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo e la movimentazione dei veicoli è limitata esclusivamente ai veicoli indicati nei seguenti punti;**
- 2. il transito veicolare lungo il tratto di via San Pio X compreso tra via Palazzo e via Fapanni, inclusa, è interdetto. A tal fine:**
 - 2.1. presegnalare il divieto di transito in via San Pio X, all'intersezione di via San Rocco con via Manin ed in Piazzale Cialdini - via Giardino e all'intersezione con via Colombo;
 - 2.2. è istituito il divieto di transito in via San Pio X dall'intersezione con via Palazzo e fino a via Fapanni, inclusa;
 - 2.3. è istituita la direzione obbligatoria a destra verso via San Rocco per i veicoli che da via San Girolamo si immettono in via San Pio X, la direzione obbligatoria a destra per i veicoli che da via G. Bruno si immettono in via San Rocco e le direzioni consentite diritto e sinistra per i veicoli che da via Manin si immettono in via San Rocco;
 - 2.4. è fatto obbligo di garantire lungo via San Pio X il transito dei veicoli di cui all'art. 177 del Nuovo Codice della Strada ed i veicoli esplicitamente autorizzati.
- 3. sono autorizzati al transito nell'area di mercato i seguenti veicoli:**
 - 3.1. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti lungo via San Pio X. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della mobilità pedonale. Su detto tratto di viabilità il loro transito è consentito a senso unico in direzione ovest con ingresso da Piazzale Cialdini ed egresso verso via San Rocco. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;

- 3.2. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti lungo via Giardino, tra Piazzale Cialdini e Piazzale Porta Altinate. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della mobilità pedonale. Su detto tratto di viabilità il loro transito è consentito a doppio senso di marcia con ingresso ed uscita da Piazzale Cialdini. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.3. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti nel tratto di via Parco Ponci tra Piazzale Porta Altinate e via Giardino. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della circolazione pedonale. Su detto tratto di viabilità il loro transito è consentito a doppio senso di marcia con ingresso ed egresso da via Giardino e quindi da Piazzale Cialdini. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.4. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti nel tratto di via Parco Ponci tra Piazzale Porta Altinate e via San Girolamo, nonché in Piazzale Porta Altinate - lato ovest - se non interdetti dalla presenza di uno o più banchi del mercato. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della circolazione pedonale. Su detto tratto di viabilità il transito è consentito a doppio senso di marcia con ingresso ed egresso da via San Girolamo. A tal fine detti veicoli sono, esclusivamente in occasione dei mercati, autorizzati al transito nell'area pedonale di via San Girolamo e pertanto al fine di consentire la loro movimentazione è disposta la rimozione dei paletti parapetonali siti all'intersezione di via San Girolamo con via Parco Ponci a cura del personale del Corpo di Polizia Locale. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.5. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti nel tratto di via Fapanni compreso tra via Lazzari e via San Pio X, nonché interni a via Palamidese. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della circolazione pedonale. Su detto tratto di viabilità il transito è consentito il transito a senso unico in direzione nord, da via Lazzari verso via San Pio X, con obbligo di svolta a destra verso Piazzale Cialdini. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- 3.6. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti lungo le vie Allegri, F.lli Rondina, Pescheria Vecchia, Calle del sale e Piazzetta Coin. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della circolazione pedonale. L'accesso e l'egresso a dette vie è consentito tramite il tratto di Piazza XXVII Ottobre, tra il civico n° 1 ed il civico n° 4 e via Lazzari esclusivamente nei giorni di mercato, con obbligo dei veicoli in uscita su via Lazzari di dirigersi verso via Colombo. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.7. in via San Girolamo i veicoli dei titolari di autorizzazione all'esercizio di attività commerciale marcatele ivi assegnata;
- 3.8. i veicoli della Società Veritas S.p.A. per la pulizia delle aree successivamente allo svolgimento del mercato;
- 3.9. i mezzi di cui all'art. 177 del Nuovo Codice della Strada;
4. **i titolari delle autorizzazioni rilasciate dal Settore Mobilità e Trasporti al transito in area di mercato per l'accesso/egresso dai rispettivi passi carrabili, sono autorizzati al transito in via San Pio X esclusivamente se espressamente indicato e la presente ordinanza modifica temporaneamente le autorizzazioni al transito in contrasto con il presente provvedimento;**
5. **la movimentazione e lo stazionamento degli ambulanti e dei precari deve concludersi entro le ore 9:00 ed essere effettuato secondo le modalità previste dallo specifico regolamento per le attività commerciali;**
6. **è fatto obbligo ai veicoli che da via San Girolamo si immettono in via San Pio X di dare la precedenza ai veicoli percorrenti via San Pio X;**
7. **istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul lato nord del tratto di via Parco Ponci compreso tra Piazzale Porta Altinate ed il civico n°9;**
8. **sarà cura della Settore Commercio procedere alla delimitazione ed alla manutenzione degli spazi occupati dalle singole attività. Nell'individuazione e localizzazione degli spazi dovranno essere previsti opportuni corridoi di sicurezza per il transito dei mezzi in servizio di emergenza e di pronto intervento.**
9. **La presente regolamentazione resta valida anche in caso di mercati straordinari, anche parzialmente coincidenti con l'attuale area di mercato ma che inibiscono l'utilizzo di viabilità indicate all'interno del presente provvedimento, anche per l'intera giornata.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino all'emissione di un nuovo provvedimento.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e Trasporti alla Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e alla Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 18 aprile 2023

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."